SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1962

(149ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI, indi del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione » **(1829)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . *Pag* 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712
BERTOLI 2707, 2708, 2709, 2711, 2712
FORTUNATI 2710
MARIOTTI 2708, 2711
MOTT 2710
PARRI 2707, 2709
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2708, 2710, 2712
RODA 2710
RUGGERI 2709, 2712

« Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea » **(1917)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2719, 2721, 2722
BERGAMASCO 2720
BERTOLI 2721, 2722
CENINI . . . . . *Pag.* 2721
CONTI, *relatore* 2719, 2720
FORTUNATI 2722
PARATORE 2721, 2722
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2721, 2722
RUGGERI 2721
SPAGNOLLI 2721

« Esenzione dall'imposta di soggiorno a favore degli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale » **(1957)** (*D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2713, 2715
BERTOLI 2715
BRACCESI 2715
CENINI 2715
FORTUNATI 2714
MARIOTTI 2714
MOTT, *relatore* 2713, 2715
PARATORE 2715

« Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio » **(1972)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE . . *Pag.* 2715, 2716, 2717, 2718
BERGAMASCO 2716, 2717
BERTOLI 2717
CENINI 2717
DE GIOVINE, *relatore* 2716, 2717, 2718
DE LUCA 2718
FORTUNATI 2716, 2717, 2718
MARIOTTI 2717
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2717

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Piola è sostituito dal senatore Baldini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione » (1829) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame è stato approvato dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati in data 6 dicembre 1961 e qui trasmesso nello stesso mese. La Commissione industria del Senato ha espresso il suo parere favorevole, in data 17 corrente mese, nei seguenti termini: « La 9ª Commissione permanente non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza, convenendo sull'opportunità di istituire un interesse suppletivo di mora per le merci che alla loro introduzione usufruiscono del regime della temporanea importazione (sospensione dei diritti di confine) e successivamente, anzichè essere riesportate, vengono immesse in consumo ».

Di che si tratta? Lo dice il titolo della legge: « Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione »; e la relazione governativa annovera questo provvedimento fra quelli di perequazione tributaria. Il provvedimento si richiama alle norme del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed al suo regolamento, secondo cui le merci ammesse in temporanea importazione per la lavorazione in Italia e successiva riesportazione senza il vincolo della vigilanza doganale permanente, alla scadenza del termine fissato nelle bollette di temporaneità sono nazionalizzate, ed è dovuto un interesse di mora del 4 per cento annuo sui diritti di confine. Ugualmente è disposto per la esportazione temporanea.

La modesta misura dell'interesse dovuto, limitato per giunta ai casi indicati, ha fatto sì che numerosi operatori ricorrano alla temporanea importazione per dilazionare il pagamento dei diritti di confine. Trovano convenienza, in questa operazione, oltre che per altri prodotti, soprattutto per i macchinari, le cui operazioni sono addirittura escluse dal pagamento dell'interesse di mora. Quindi praticamente adesso verrebbe esteso anche alle merci esenti dall'interesse di mora del 4 per cento il supplemento di

(1) Durante il corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio ».

interessi di mora del 3 per cento per semestre.

Con il presente disegno di legge pertanto si ritiene di:

1) istituire un supplemento di interesse di mora del 3 per cento per semestre;

2) di applicare tale supplemento non solo alle merci di cui al primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, (non soggette a vigilanza doganale permanente) ma anche a quelle di cui al secondo comma del suddetto articolo (lavorate in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza dell'Amministrazione), all'articolo 16 del suddetto decreto (prodotti immessi in deposito doganale), al successivo articolo 18 (prodotti riesportati che ritornino nello Stato entro due anni dalla riesportazione) e per quelle che godono speciali agevolazioni per il traffico internazionale (articolo 19 del medesimo regio decreto).

Passando ad un esame degli articoli del disegno di legge, nulla da osservare per quanto riguarda l'articolo 1 e l'articolo 2.

Mi sembra, peraltro, pleonastico l'articolo 3, il quale recita: « L'interesse suppletivo di mora di cui al precedente articolo 1 non si applica nei casi in cui la nazionalizzazione delle merci avvenga in esenzione totale o parziale da diritti doganali ». È stato introdotto dalla Camera, il testo governativo non lo recava. Un interesse di mora è dovuto se è dovuto il diritto di confine: è una prestazione accessoria dell'obbligazione fiscale e sorge se c'è la prestazione principale dell'obbligazione stessa, cioè il debito per dazio doganale o I.G.E. Propongo, quindi, di abolire l'articolo 3.

Circa l'articolo 4 propongo questa formulazione che mi sembra più chiara: « Per le temporanee importazioni, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'interesse suppletivo di mora di cui al precedente articolo 1 si applica con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data predetta ».

Queste sono le mie osservazioni e le proposte di emendamenti, fermo restando che, a parer mio, questo istituto della temporanea importazione ed esportazione deve essere rivisto per aggiornarlo alle esigenze moderne. Perchè, cosa significa questo strumento? Significa che noi, trasformando prodotti e materie prime importate produciamo ed esportiamo lavoro. Mi pare quindi che in una visione più moderna si dovrebbero aggiornare anche le norme più fondamentali della legge.

Questo, ripeto, è un mio voto che la Commissione giudicherà come riterrà opportuno.

B E R T O L I . Se ho ben capito, questo interesse suppletivo di mora sarebbe dovuto con riferimento al disposto degli articoli 14 e seguenti del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, quindi comprese anche le merci di cui all'articolo 16. Mi sembra però che le merci di cui all'articolo 16 non paghino i diritti di mora; e allora come si può parlare di « un diritto suppletivo » di mora? È un po' incongruente, non solo, ma mi pare che vi sia anche una sperequazione. Non so per quale motivo quelle merci non pagano diritti di mora.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Veramente il dubbio si era posto anche alla mia attenzione; è certo un po' strano che si venga a parlare, senza distinguere, di supplemento di interessi di mora. Però non avevo sollevato obiezioni per non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati con qualche modifica al testo del Governo.

P A R R I . Se è urgente lo rimandiamo subito alla Camera con gli emendamenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'osservazione del senatore Bertoli mi fa anche pensare a una cosa che mi ero riservato di dire. Io mi sono anche domandato se, anzichè parlare di un diritto suppletivo di mora, non convenisse addirittura aumentare gli interessi di mora originari del 4 per cento, abolendo così la dizione «interesse suppletivo », studiando altresì quale potrebbe essere l'aumento di detti interessi, anche per determinarli in una visione parametrica nei riguardi di altri interessi di mora che in quest'anno siamo venuti applicando con altre disposizioni fiscali, secondo le quali non siamo an-

dati oltre il 6 per cento complessivo. Io penso che qui, dato che lo spirito del disegno di legge è indubbiamente quello di colpire della gente che fa un calcolo di arbitraggio, probabilmente, anzichè stabilire un interesse del 6 per cento, si potrebbe stabilirne uno in misura superiore. Ma questa impostazione significa che noi dobbiamo rivedere il provvedimento in una maniera più organica di quanto adesso non è stato fatto, proponendo le opportune modifiche.

M A R I O T T I . Mi sembra che la relazione del senatore Spagnolli non sia stata esauriente sulle ragioni che militano a favore del disegno di legge; perchè o questo disegno di legge ha carattere puramente fiscale in rapporto a un gettito superiore che si vuol realizzare, o in realtà cerca di rimuovere alcuni ostacoli per quanto riguarda il meccanismo della temporanea importazione di merci che poi, arricchite dall'apporto del lavoro incorporato, si riesportano.

Se qualche volta l'operatore economico cerca con determinati accorgimenti di ritardare il pagamento dei diritti doganali, mi sembra che non sia una cosa economicamente pregiudizievole. Se poi invece il Governo vuol perseguire un obiettivo puramente fiscale, allora in questo caso si potrebbe giustificare un diritto supplettivo di mora.

Desidererei avere chiarimenti circa i danni che vengono a generarsi in seguito a un ritardato pagamento dei diritti doganali per la merce importata.

P R E S I D E N T E , *relatore*. A me sembra che ci siano tutte e due le giustificazioni. La prima di carattere fiscale, di perequazione, di aggiornamento; e quindi di una possibilità di maggiori introiti, fiscalmente parlando. C'è poi anche l'altra ragione, quella di colpire, diremo, gli operatori che cercano di farla in frode alla legge, nel senso che cercano di usare dello strumento della temporanea importazione facendo un loro calcolo di arbitraggio.

M A R I O T T I . Arbitraggio, in che senso?

P R E S I D E N T E , *reldtore*. Arbitraggio nel tempo e nello spazio.

M A R I O T T I . Allora, in questo caso, mi consenta il relatore di dire che l'interesse di mora non risolve la situazione, perchè nel complesso del valore delle temporanee importazioni ci sarà sempre convenienza a pagare dopo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ma si arriva al 7 per cento: è una tassa piuttosto pesante.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Almeno, se vogliono l'agevolazione, che abbiano un certo onere.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Direi che veramente questo non è un provvedimento così fondamentale da attardarvisi più del necessario; ma, secondo me, quello che è fondamentale è l'aggiornamento dell'istituto della temporanea importazione ed esportazione; cosa di non facile attuazione perchè comporta tra l'altro consultazioni fra i Ministeri interessati. Ora io credo che sarebbe opportuno esprimere un voto perchè il più rapidamente possibile si possa addivenire a un aggiornamento di questo sistema.

M A R I O T T I . Allora sarebbe bene che il disegno di legge rimanesse così com'è stato proposto, in attesa di rivedere la disciplina legislativa della temporanea importazione.

B E R T O L I . Quando viene nazionalizzata la merce?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Di solito i termini sono di sei mesi; cioè l'operatore è autorizzato ad importare per sei mesi quel dato prodotto, quella data merce che intende trasformare. Se li riesporta entro i sei mesi egli si mette in regola con i diritti di confine e non paga quindi gli interessi di mora. Se scade invece il termine fissato nella bolletta di temporanea importazione (quindi sei mesi, in generale) oltre che doversi mettere a posto con i diritti do-

ganali, deve pagare anche gli interessi di mora.

B E R T O L I . Bisogna tenere conto anche di quelli che effettivamente importano per riesportare; se un ciclo di lavorazione dura più di sei mesi? Se dimostro che ho importato merce per riesportarla ed effettivamente la riesporto, non so perchè dovrei pagare gli interessi di mora.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Le tabelle annesse alle disposizione dicono: temporanea importazione di botti, barili, eccetera sei mesi; temporanea importazione di macchine, di apparecchi eccetera per esperimenti, un anno, eccetera. Come si vede vi sono vari termini, che sono stati studiati e fissati a seconda delle presumibili esigenze. Ed ho detto che, secondo me, bisogna invocare rapidamente un aggiornamento di questi termini, perchè mi sono trovato durante la mia esperienza in materia a dover concedere anche delle proroghe sui termini primieramente fissati, perchè ci rendevamo conto che le richieste proroghe, in realtà, erano necessarie.

R U G G E R I . Non sarebbe più razionale ed economicamente più giusto che gli interessi di mora fossero più modesti, facendoli decorrere, per le merci non riesportate, dal giorno della loro importazione? Se l'operatore importa della merce con intenzione di riesportarla entro i termini fissati, e infatti la riesporta, non paga interessi di mora; l'operatore invece che non ha intenzione di riesportare e che intende lavorarla, sembrerebbe che, a conti fatti, debba pagare oltre i diritti di dogana, gli interessi (modesti, però: per esempio il 5 per cento), ma dal giorno dell'importazione. Infatti se non riesporta vuol dire che ha interesse di trattenere la merce e quindi deve pagare diritti e interessi di mora.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'obbligazione principale non è quella degli interessi di mora: è quella dei diritti di confine il cui pagamento è tenuto in sospeso per sei mesi, per un anno, per il periodo per il quale è necessario trattenere la merce importata. Questa obbligazione principale viene tenuta in sospeso per permettere agli operatori di trasformare la merce e riesportarla, e soltanto quando si riesporta nei termini non si pagano gli interessi di mora. Non riesco a capire la proposta del senatore Ruggeri.

R U G G E R I . Non considero più un interesse di mora, ma un interesse normale di un pagamento non fatto all'atto dell'importazione. Se introduco della merce sul mercato interno e la ritiro con l'intenzione di riesportarla e poi non la riesporto, mi sembra giusto dover pagare la dogana dal momento dell'importazione. Mi sembra che non si debba e non si possa ammettere la buona fede...

B E R T O L I . Trovo che il senatore Ruggeri prospetta una cosa logica; soltanto è da vedere se in pratica è il caso di applicarla e quale danno possa provocare dal punto di vista pratico. Mi pare, tuttavia, che l'idea si ispiri allo spirito di questo disegno di legge che è quello innanzitutto di colpire quegli industriali e quegli operatori economici che dicono di importare per riesportare e poi invece non riesportano e quindi, praticamente, i diritti doganali attraverso questi mezzi od espedienti li pagano con notevole ritardo, disponendo, e traendone profitto per parecchi mesi, dei capitali non pagati: e ciò senza sottoporsi al pagamento di interessi! È giusto, anche secondo me, che la decorrenza parta dall'inizio dell'importazione. Se di due operatori economici uno non vuole evadere, entro i sei mesi riesporta la merce e non paga niente; l'altro importa e dice che non esporta, vende la merce sul mercato italiano e paga subito. Ma poi c'è il furbo, o il meno onesto, che in apparenza importa per esportare, ma in realtà ha intenzione di vendere la merce sul mercato interno e la vende proprio all'inizio del periodo in cui dovrebbe pagare gli interessi di mora; così gli verrebbero condonati i primi sei mesi, od un anno, a seconda della merce, e verrebbe a godere il vantaggio di non pagare gli interessi. È dunque logico che la decorrenza sia quella della data di importazione.

P A R R I . Osservo che questo istituto della temporanea importazione per riesportare è stato introdotto allo scopo di favorire una politica delle esportazioni, e quindi quello ora suggerito potrebbe essere un criterio giusto solo se l'esperienza fatta dal Governo e dagli uffici governativi dimostrasse che gli evasori all'obbligo della temporanea importazione sono in numero tale da richiedere un provvedimento inteso a scoraggiare coloro che intendono frodare l'Erario; altrimenti è preferibile l'abuso marginale a un provvedimento che si ripercuotesse in danno della politica economica generale, o almeno, adottando il suggerimento del senatore Ruggeri, bisognerebbe che nel caso dell'avvenuta esportazione si restituissero gli interessi che fossero stati pagati prima. Se poi un istituto che è stato creato per scopi economici comporta una quantità di abusi, meglio sarebbe eliminarlo.

In ogni caso proporrei, se si volesse elevare gli interessi di mora oltre il 6 per cento, di non chiamarli più interessi di mora. Si può arrivare a considerarli interessi suppletivi o ammenda, ma mai chiamarli interessi di mora, quando si portano a più del 6 per cento: questo a mio modesto parere.

F O R T U N A T I . Ho letto il testo dell'articolo 1 del disegno di legge e dal testo non risulta che vi sia alcun periodo esente: secondo me, bisogna chiarire la cosa, perchè alla fine del primo comma si dice che gli interessi sono dovuti relativamente al periodo trascorso dal momento dell'importazione a quello dell'avvenuta nazionalizzazione: quindi in qualunque periodo. Si tratta di sapere che cosa vuol dire questa frase. Infatti è dovuto l'interesse in ragione del 3 per cento al semestre da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine dell'imposta generale sull'entrata dovuti nel momento in cui fu effettuata l'importazione temporanea per il tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta importazione temporanea a quello della nazionalizzazione: qui sembrerebbe che non ci sia alcun periodo esente!

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per chi vende la merce sul mercato interno, non vi è, infatti, nessun periodo esente.

R O D A . Desidererei un'informazione. poichè siamo nel quadro degli interscambi, nell'area del Mercato comune, vorrei sapere se le norme contenute nel disegno di legge in esame si ispirano a qualcosa di simile a ciò che viene praticato negli altri cinque Paesi della Comunità. Perchè se queste norme, sono in deroga alle norme del M.E.C., si dovrebbero respingere. Vorrei pertanto dal Governo dei chiarimenti.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Evidentemente le norme di cui trattasi sono conformi alle norme dei trattati stipulati tra i 6 Paesi.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Mi pare che il problema sottolineato dal senatore Roda sia un po' diverso. Lo spirito di questo disegno di legge è per un verso di colpire coloro che si valgono dello strumento di agevolazione fiscale per frodare la legge, cioè praticamente lasciano scadere il termine segnato nella bolletta di temporanea importazione e sono sottoposti a sostenere anche il carico del 4 per cento di interessi di mora, perchè evidentemente hanno un interesse maggiore da realizzare.

Il combattere queste speculazioni è una parte dello spirito della legge che risulta dalla relazione governativa; ed esula dall'argomento sottolineato dal senatore Roda.

L'altro verso è che indubbiamente c'è un tentativo di perequazione tributaria, ma questo non turba affatto i rapporti dell'Italia nell'ambito del Mercato comune: è un provvedimneto di ordine puramente interno che il Ministro delle finanze ha ritenuto di proporre d'accordo con gli altri Ministeri senza con ciò toccare le relazioni con gli altri Paesi della Comunità europea e gli impegni assunti con i Trattati di Roma.

Mi sembra che questo sia lo spirito di questo disegno di legge e che la questione sollevata non sia pertinente.

M O T T . Potrebbe riuscire interessante successivamente, quando non vi sarà più dazio con i Paesi membri del Mercato comune.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Io ho fatto le mie proposte: secondo me questo è un provvedimento, diciamo, del tutto secondario, mentre è molto più importante che si vadano a rivedere le norme fondamentali che reggono attualmente l'istituto della temporanea importazione ed esportazione.

A mio parere la Commissione finanze e tesoro dovrebbe invitare il Governo a rivedere rapidamente tutta la struttura della legislazione vigente, legislazione che risale al 1913 ed è stata aggiornata soltanto nel 1925 con una mentalità ancorata a certi tempi e ad una certa visuale del tutto superati. Se poi l'istituto della temporanea importazione noi lo riteniamo non più valido dal punto di vista della politica economica del Paese, allora è chiaro che deve essere affrontato il problema, che, come ha detto il senatore Fortunati, è un problema di fondo. Per adesso il disegno di legge al nostro esame è un provvedimento di « aggiustamento » nel quadro di una visione molto più vasta.

B E R T O L I . Sono del parere che questo disegno di legge vada riviso anche per la forma e, direi, anche tenendo conto che con esso non vogliamo affatto riformare la legislazione riguardante la temporanea esportazione; però dobbiamo fare qualche cosa di applicabile logicamente, e che abbia un contenuto che sia coerente con gli scopi che il disegno di legge stesso, sia pure nell'ambito ristretto in cui vuole operare, si prefigge. Io non so concepire un interesse suppletivo di mora per quelle merci che non pagano interessi di mora. Quindi si tratta di modificare la dizione.

La questione sollevata dal senatore Ruggeri pone l'accento sugli scopi che questo disegno di legge si propone. Noi vogliamo aprire la strada per coloro che, valendosi della disposizione della temporanea importazione, vogliono guadagnare sei mesi sul pagamento dei diritti doganali, e metterli quindi in condizioni di superiorità nei confronti di quelli che non si avvalgono di questa disposizione?

Non sono poi d'accordo con quanto detto dal nostro Presidente in replica alle osservazioni fatte dal senatore Roda, perchè è evidente che se, per esempio, noi non facciamo pagare gli interessi suppletivi di mora, praticamente favoriamo certe importazioni. L'importatore, il quale sa che deve pagare gli interessi suppletivi, a un certo momento può trovare conveniente non importare più, e quindi danneggiamo, con questo disegno di legge, i paesi esportatori. E potrebbe avvenire che i Paesi esportatori prendessero provvedimenti in merito, atti a danneggiare noi.

Quindi pregherei il Governo di rivedere in brevissimo tempo questo disegno di legge in base alle osservazioni molto giuste fatte dalla Commissione.

M A R I O T T I . Il problema dell'istituto di temporanea importazione va visto da un punto di vista temporale di scadenza, e diventa cioè un problema di tempo per far fronte a delle ordinazioni. Se poi c'è l'interesse di importare dei pezzi con la scusa di riesportare e poi non si riesportano più perchè l'operatore ha convenienza a vendere la merce sul mercato interno, sono dovuti gli interessi di mora. Se invece l'importatore riesporta entro una determinata scadenza, non paga nulla.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Ripeto, secondo me il problema non ha alcuna interferenza con il M.E.C. Qui praticamente, con questo modesto strumento, si vuol costringere gli operatori che disertano dalle norme fondamentali della temporanea esportazione a rientrare nei binari.

M A R I O T T I . ... ed evitare che possano vendere al mercato interno, anzichè avere la convenienza di riesportare.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Ho l'impressione che il disegno di legge, così come è stato impostato, serva al modesto scopo che abbiamo detto. Se andiamo ad innovare più profondamente, allora probabilmente non raggiungeremo lo scopo che attualmente si vuol raggiungere e che è giusto si rag-

giunga e non faremo nemmeno la riforma organica dello strumento della temporanea importazione che indubbiamente, ripeto ancora una volta, è la cosa fondamentale, ma che peraltro mi sembra non possa pretendersi venga fatta molto rapidamente. Detto questo, mi rimetto alla Commissione.

B E R T O L I . Il Governo ha preparato questo disegno di legge con determinati fini. Io desidero sapere se il Governo ha intenzione di far pagare questi interessi suppletivi anche a quelle merci che non pagano interessi di mora, cioè quelle comprese nell'articolo 16 del regio decreto-legge n. 1453.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'articolo 3 del disegno di legge dispone: « L'interesse suppletivo di mora di cui al precedente articolo 1 non si applica nei casi in cui la nazionalizzazione delle merci avvenga in esenzione totale o parziale da diritti doganali ».

B E R T O L I . La dizione dell'articolo 1 del disegno di legge: « articolo 14 e seguenti » comprende anche l'articolo 16, che prevede ipotesi in cui, pur pagandosi diritti doganali, non si pagano interessi di mora.

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'articolo 14 del decreto-legge citato nell'articolo 1 mi sembra sia pertinente: « Prima della scadenza del termine fissato nella bolletta di temporanea importazione o esportazione per merci soggette a diritti di confine, è fatta facoltà al proprietario di chiedere la immissione in consumo nello Stato delle merci temporaneamente importate o la definitiva esportazione delle merci esportate temporaneamente, verso il pagamento dei diritti di confine su esse merci dovuti nel momento in cui avvenne l'importazione o l'esportazione temporanea, oltre all'interesse di mora stabilito dall'articolo 17, per il tempo decorso dal giorno della avvenuta importazione o esportazione temporanea fino al giorno della dichiarazione per immissione in consumo o per definitiva esportazione.

Tale interesse di mora non è dovuto quando si tratta di merci in temporanea importazione, la cui lavorazione sia avvenuta in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza dell'amministrazione ».

Cosa vuol dire, allora, estensione all'articolo 16? Che per tutto quanto concerne l'articolo 16 si applica d'ora innanzi l'interesse suppletivo di mora.

B E R T O L I . Io avevo capito, ma c'erano, fra l'articolo 16 e l'articolo 14, alcune merci alle quali, mentre si stabiliva di far pagare i diritti di dogana, non si stabiliva di far pagare l'indennità di mora.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Mi sembra che la dizione dell'articolo 2 sia, al riguardo, abbastanza chiara. Esso dispone: « L'interesse suppletivo di mora di cui all'articolo precedente è dovuto anche nei casi di nazionalizzazione di merci ammesse alla temporanea importazione o di prodotti da esse ottenuti, previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del citato regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

Evidentemente, se si vuole riesaminare la struttura delle norme citate, si impone un esame di tutto il sistema della temporaneità dell'importazione, che, come ho già detto, non è possibile portare a termine in questa occasione.

Però io direi che, se la Commissione intende aderire alla mia proposta, tutte le osservazioni fatte, oltre alla principale circa la auspicabile revisione dell'istituto della temporanea importazione, siano consacrate a verbale come un invito al Governo. La principale è che bisogna metter mano a una riforma organica dell'istituto, pur considerando che si tratta di una cosa nè breve nè semplice. Le altre sono le osservazioni fatte dai senatori Bertoli, Ruggeri, ed altri, che risultano a verbale e che pertanto fanno corpo unico con la discussione qui intervenuta e con la relazione.

R U G G E R I . Ci associamo al voto principale.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Rimane dunque inteso che la Commissione fa proprio tale voto.

Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Indipendentemente da quanto disposto con gli articoli 14 e seguenti del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle merci temporaneamente importate è dovuto, al momento della loro nazionalizzazione, un interesse suppletivo di mora in ragione del 3 per cento per semestre, da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e dell'imposta generale sull'entrata dovuti nel momento in cui fu effettuata la importazione temporanea, per il tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta importazione temporanea a quello della nazionalizzazione.

Per la liquidazione dell'interesse di cui al precedente comma, il semestre iniziato è computato per intero.

(*E approvato*).

Art. 2.

L'interesse suppletivo di mora di cui all'articolo precedente è dovuto anche nei casi di nazionalizzazione di merci ammesse alla temporanea importazione o di prodotti da esse ottenuti, previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del citato regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(*E approvato*).

Art. 3.

L'interesse suppletivo di mora di cui al precedente articolo 1 non si applica nei casi in cui la nazionalizzazione delle merci avvenga in esenzione totale o parziale da diritti doganali.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per le temporanee importazioni, effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data predetta.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Esenzione dall'imposta di soggiorno a favore degli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale » (1957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Esenzione dall'imposta di soggiorno a favore degli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono esenti dall'imposta di soggiorno di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modificazioni, gli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale, quando, ovunque ricoverati, le spese di ricovero e di cura siano comunque corrisposte dai predetti Istituti o Enti.

M O T T , *relatore*. Il disegno di legge Cappugi ed altri, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, propone di concedere

l'esenzione dall'imposta di soggiorno agli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattia e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale, quando — ovunque ricoverati — le spese di ricovero e di cura siano comunque corrisposte dagli Istituti ed enti predetti.

L'esame delle concessioni di esenzioni già in atto può indirizzare il nostro giudizio.

Già nella legge del 1938 risultano esenti: 1) i ricoverati a regime comune in ospedali pubblici; 2) i « poveri » assistiti dagli enti locali; 3) i partecipanti a colonie e istituzioni similari.

Mi pare logico che oggi — con la generalizzazione dell'assistenza e previdenza — si estenda l'esenzione anche agli assistiti dagli Enti sopra specificati, i quali almeno in parte sostituiscono gli Enti locali, anche quando gli assistiti siano ricoverati non in ospedali pubblici, purchè lo siano obbligatoriamente, cioè per disposizione degli Enti stessi.

Nell'esprimere parere genericamente favorevole, il vostro relatore ha però uno scrupolo, fatto sorgere da un'affermazione contenuta nella relazione dei proponenti, secondo la quale la retta, che « virtualmente » viene corrisposta per questi assistiti, è pari in genere a quella dei « poveri » assistiti dagli enti locali.

Questa retta virtuale, conteggiata dagli enti assistenziali e previdenziali nei loro stabilimenti curativi, è invece generalmente molto maggiore.

Non vorrebbe il vostro relatore che una approvazione senza una menzione opportuna sospingesse i vari enti a continuare nella pratica di istituire costosissimi nuovi impianti propri, in modo spesso non razionale, invece di ricercare una collaborazione tra loro stessi, con gli enti locali (ospedali) e con le Università.

Con tanta carenza di ospedali e di attrezzature alle cliniche questa spesa di prestigio dovrebbe essere contenuta.

Questo premesso, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

M A R I O T T I . Se ho ben capito, gli assistiti dall'I.N.A.M., dall'I.N.P.S., eccetera, potrebbero andare anche in cliniche private. Ora ho l'impressione che oggi si cerchi di fare affluire questi assistiti in alcune cliniche private che si fanno concorrenza sempre più accentuata e molte delle quali non sono convenzionate, ed hanno una clientela veramente privata. Naturalmente penso che questo provvedimento fiscale produca proprio l'effetto di favorire un'assistenza che dovrebbe essere effettuata, a mio avviso, da ospedali pubblici. Ma certamente questo disegno di legge nasconde gia degli accordi che sono intercorsi tra l'I.N.P.S., l'I.N.A.M. eccetera, e certe cliniche private che per poter concedere la retta convenzionata hanno bisogno di essere esonerate dal pagamento dell'imposta di soggiorno.

F O R T U N A T I . Io vorrei anzitutto fare una questione di carattere generale. Noi, in sede di 5ª Commissione, ci siamo sempre opposti ai provvedimenti tendenti a togliere delle entrate ai Comuni, addossando loro degli oneri senza contropartita. Ora, per la imposta di soggiorno, il grosso della somma va ai Comuni. Col presente disegno di legge si vorrebbe stabilire, con una dizione, in ogni caso generica, perchè si parla di « Istituti di assicurazioni malattie » e di « Enti di previdenza ed assistenza sociale », l'esenzione dall'imposta di soggiorno per milioni di persone che faranno, in concreto, non le cure, ma la villeggiatura. La norma, infatti, propone: « quando, ovunque ricoverati, le spese di ricovero e di cura siano comunque corrisposte dai predetti Istituti o Enti ».

Ma possiamo entrare proprio in questo ordine di idee? E d'altra parte il problema che qui si vuole affrontare è di agevolare un tipo di previdenza e di assistenza attraverso forme tributarie. Ma se, ad un certo momento, si ritiene che i bilanci di questi Istituti hanno bisogno di essere integrati attraverso contributi, si affronti il problema, ma non in questa maniera strana e anomala.

Io veramente sono molto perplesso perchè il problema non si risolve, secondo me, in questo modo; se vi sono delle difficoltà da parte dell'esecutivo, si affrontino nella sede propria, ma non attraverso questa forma di esenzione dall'imposta di soggiorno, che non ha senso.

B R A C C E S I . Vorrei solamente far presente che l'imposta di soggiorno serve ai Comuni, o dovrebbe servire ai Comuni, per migliorare le loro attrezzature, e renderle più accoglienti e ricettive. E questo cespite è particolarmente gradito ai piccoli Comuni di montagna dove le necessità finanziarie sono molto più sentite che altrove. Ho in questo campo una personale esperienza e ritengo che abolendo l'imposta di soggiorno si favorisce presso che esclusivamente l'invio nei luoghi di villeggiatura di pensionati ammalati facendo sparire completamente coloro che pagano per lo sviluppo di queste località: ad esempio l'Associazione tubercolotici aveva fatto un contratto con un Comune della mia provincia; nello stesso tempo tutti i villeggianti sani sono spariti. L'eloquente esempio che ho riferito può dare un'idea alla Commissione di quali situazioni sarebbe causa la proposta esenzione dall'imposta di soggiorno. Da parte mia sono assai perplesso nei confronti di questo disegno di legge. D'altra parte mi pare di avere rilevato che anche il relatore ha espresso inizialmente uno scrupolo sulla opportunità e bontà del provvedimento.

B E R T O L I . La mia perplessità, oltre che fondata su tutti i ragionamenti fatti dai colleghi che sono intervenuti nella discussione, si fonda anche su un altro fatto: noi approviamo, infatti, un disegno di legge senza sapere a quanto ammonti il mancato introito nelle casse dei Comuni. Quante centinaia di milioni noi togliamo ai Comuni? Anche e solo per questo motivo — la mancata conoscenza, cioè, dell'entità del danno che provochiamo ai Comuni — noi non possiamo approvare il disegno di legge in esame.

C E N I N I . Manifesto anch'io la mia perplessità.

P A R A T O R E . Dichiaro che voterò contro, anche prescindendo dalle varie ragioni di merito che ostano all'accoglimento del disegno di legge.

M O T T , *relatore*. Vorrei dire: 1) che la maggior parte delle aziende di cura e soggiorno non fanno pagare la tassa di soggiorno agli enti ed istituti assistenziali; 2) che si tratta prevalentemente di poveri. In realtà: per quanto riguarda la cura, che è la parte fondamentale, c'è carenza di posti letto e quindi si va nelle cliniche sovvenzionate perchè ospedali non ve ne sono. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno posso dire — dato che per una diecina di anni sono stato a dirigere una grossa azienda — che nel 1956-57 l'entrata totale della tassa di soggiorno è stata di un miliardo e mezzo, della quale tassa di soggiorno il 20 per cento circa andava alla Maternità ed infanzia. La Maternità ed infanzia aveva 300 milioni che sarebbe stato meglio restassero agli albergatori per non udire tutte le critiche.

D'altra parte, gli Istituti di cura, assistenza e previdenza continuano a far costruire degli stabilimenti enormi, mentre le cliniche ortopediche sono in condizioni cattive; così a Padova, a Torino e qui a Roma dove il fabbricato è costato 4 miliardi e più. Se potessi destinerei le somme che questi istituti spendono alla costruzione di ospedali dove non ve ne sono.

Di fronte a tutte le perplessità manifestate, mi faccio perplesso anch'io e quindi non ho alcuna difficoltà a chiedere il rinvio del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non ho bisogno di sottolineare che l'opportunità del rinvio della discussione è stata manifestata da tutti i settori; e pertanto, se non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio » (1972)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E G I O V I N E , *relatore*. Con la norma di attuazione contenuta nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si precisava la portata dell'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, riguardante il trattamento riservato agli impiegati civili ed al personale militare nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Si disponeva cioè il rimborso da parte dell'Amministrazione solo per la quota di spese sopportata dal dipendente infermo e non per quella parte messa a carico di Enti o Istituti assistenziali, previdenziali, assicurativi o Casse mutue.

Essendo sorta la preoccupazione che potessero, dalla diversa dizione della norma regolamentare e di quella legislativa, nascere dei dubbi di interpretazione, per maggiore chiarezza, sebbene non sembra potesse esservi alcuna incertezza circa la persistenza dello obbligo da parte degli Istituti previdenziali, Casse mutue, ecc. di corrispondere la quota di spese di cura a loro carico anche per le infermità dipendenti da causa di servizio, si è provveduto col disegno di legge in esame ad eliminare ogni diversa interpretazione.

Ed infatti con gli articoli 1 e 2 si ribadisce l'obbligo da parte dell'Amministrazione e da parte degli Enti di previdenza, ciascuno per la sua parte, di rimborsare le spese sia per il personale civile che per quello militare, tranne per quest'ultimo nei casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, perchè regolati dalla legislazione speciale.

Con l'articolo 3 poi si precisa che i criteri per l'erogazione dei rimborsi ed i relativi conguagli fra pubblica Amministrazione ed Enti saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Il disegno di legge, di cui si propone l'approvazione, è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

B E R G A M A S C O . Vorrei che mi si chiarisse un dubbio e cioè la differenza tra questo disegno di legge e la vecchia legge.

D E G I O V I N E , *relatore*. La vecchia legge parlava soltanto del rimborso da parte dell'Amministrazione ed ometteva quello da parte degli Enti. Il decreto presidenziale l'ha previsto. Il presente disegno di legge è inteso ad interpretare autenticamente le suddette norme.

F O R T U N A T I . Il problema che sorge ora e se l'efficacia della norma interpretativa in esame si deve considerare decorrente *ex tunc* o *ex nunc*.

D E G I O V I N E , *relatore*. Non c'è un problema in merito, perchè il provvedimento non comporta alcun danno.

F O R T U N A T I . È sufficiente dire nel titolo « norme interpretative »? A me sembra che non sia proprio sufficiente il titolo...

D E G I O V I N E , *relatore*. Potremo modificare il titolo.

F O R T U N A T I . In realtà sono norme innovative.

D E G I O V I N E , *relatore*. Dovremmo, modificando il titolo, rimandare il provvedimento alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Sulla obiezione del senatore Fortunati, il relatore ha qualche cosa da dire?

D E G I O V I N E , *relatore*. Penso che l'osservazione del senatore Fortunati, anche se in linea di massima è giusta, nel caso concreto non trovi corrispondenza in difficoltà sorte in linea pratica. In effetti, da quanto ho potuto constatare, non è nato al-

cun contrasto tra Enti e Amministrazione pubblica.

P R E S I D E N T E . Quindi non sorge il problema della decorrenza *ex tunc* o *ex nunc*?

F O R T U N A T I . Poniamo che il provvedimento si applichi *ex nunc*: gli Enti di fronte al silenzio della legge non hanno fatto contestazioni per timore di perdervi; ma di fronte a questa norma allora gli Enti possono ricorrere.

M A R I O T T I . Il senatore Parri ed io proporremmo di cambiare il titolo dicendo « Norme di applicazione dell'articolo 68, eccetera ».

C E N I N I . Non sarebbero norme di applicazione.

F O R T U N A T I . Secondo me bisogna cambiare il testo e dire: « Le norme di cui all'articolo 68 si debbono intendere ... »: abbiamo fatto diversi provvedimenti di interpretazione autentica.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisognerebbe dire: « norme integrative e interpretative ».

F O R T U N A T I . Allora siamo d'accordo che decorrono *ex nunc*.

B E R G A M A S C O . Mi pare di no.

D E G I O V I N E , *relatore*. C'è stato il già citato decreto presidenziale: la legge che passava a carico dell'Amministrazione statale la differenza di spesa, parlava solo di questa differenza di spesa e delegava a un decreto presidenziale le norme di attuazione. In queste norme si è precisato che la Amministrazione deve solo la parte di sua competenza e che resta a carico dei vari enti la parte loro spettante.

P R E S I D E N T E . Il dubbio non ha ragione d'essere, perchè il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non tocca i rapporti previdenziali e le obbligazioni che ne derivano, nè è pensabile che l'Amministrazione si accolli spese spettanti ad altri. Tuttavia per evitare ogni contestazione si è ritenuto opportuno confermare legislativamente, con interpretazione autentica, che gli Istituti previdenziali continuano a sopportare la quota di spese di cura a loro carico per le infermità dei pubblici dipendenti, anche se dovute a cause di servizio.

Il dubbio non ha ragione d'essere — dice la relazione —, tuttavia...

B E R T O L I . È quanto dire: siamo d'accordo sui princìpi, però votiamo contro...

F O R T U N A T I . Penso che si debba dare alle norme una forma aderente al titolo, proprio perchè si tratta di norme innovative e non interpretative.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è una legge preparata dalla Presidenza del consiglio. Mi sembra, comunque, che l'articolo 3 sia effettivamente in qualche modo innovativo, mentre il primo ed il secondo sono esclusivamente interpretativi.

P R E S I D E N T E . Il titolo e la relazione avrebbero comportato un semplice articoletto.

D E G I O V I N E , *relatore*. L'articolo 3 è assolutamente aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Evidentemente questi dubbi alla Camera dei deputati non sono sorti.

C E N I N I . Bisogna certamente correggere il titolo del provvedimento.

B E R G A M A S C O . Bisognerebbe mettere nel titolo « Norme interpretative ed integrative », perchè c'è l'articolo 3, e negli articoli 1 e 2, dove si dice « sono a carico », si potrebbe dire « si intendono a carico », il che darebbe alle norme il carattere interpretativo.

P R E S I D E N T E . Domando se la Commissione è d'accordo circa l'aggiunta nel titolo, dopo le parole « Norme interpretative », delle parole « ed integrative ».

D E L U C A . Direi « applicative »...

F O R T U N A T I . Se, come ritengo inevitabile, il disegno di legge viene rinviato alla Camera, mi pare che sia il caso di riformare gli articoli 1 e 2.

P R E S I D E N T E . Il relatore è pertanto pregato di coordinare e di preparare una dizione adatta e precisa.

D E G I O V I N E , *relatore*. Propongo la fusione degli articoli 1 e 2: il secondo diventerebbe la seconda parte dell'articolo 1 premettendo solamente la parola « Parimenti ». L'articolo 3, invece, diventerebbe articolo 2. Viene chiarito anche che la norma ha decorrenza *ex tunc* e non *ex nunc*.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Poichè il relatore ha proposto la fusione dei primi due articoli li leggerò di seguito, qualora nessuno chieda la parola sull'articolo 1.

Art. 1.

Le spese di cura di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono a carico della Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Art. 2.

Salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Come ha testè precisato il relatore De Giovine, l'articolo 1, nella sua nuova formulazione, comprensiva anche del testo dell'articolo 2, recita come segue :

Art. 1.

La norma di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le pese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

In conseguenza della fusione dei primi due articoli, l'articolo 3 diviene articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Am-

ministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso con la variazione del titolo, già proposta, aggiuntiva, dopo le parole « Norme interpretative » dalle altre: « ed integrative ».

(*È approvato*).

Presidenza del Presidente BERTONE

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea » (1917) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. La Presidenza della Camera dei deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 2 febbraio 1962, il testo del disegno di legge, che per il Senato ha il n. 1917, che s'intitola: « Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ».

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, richiamato nell'intestazione del disegno di legge in atto al nostro esame, ha questa giustificazione: facilitare la ripresa di tale attività in relazione anche agli impulsi che gli altri Stati danno alla propria aviazione civile. A tale scopo, con detto decreto legislativo fu concessa alle Società nazionali assuntrici di servizio di trasporto aereo di linea, per un periodo di dieci anni dall'inizio di ogni singola linea, a decorrere dal 1° luglio 1947, la esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e per i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee. Con l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 937, fu pure concessa l'esenzione dal dazio doganale e dall'imposta generale sull'entrata per il materiale di volo (aeromobili, motori, parti di ricambio) importato dall'estero dalle predette Società per essere impiegato esclusivamente nell'esercizio dei servizi di trasporto aereo da esse gestiti.

Detta esenzione venne poi estesa, con la legge 6 marzo 1950, n. 181, anche agli strumenti di bordo nonchè agli impianti radio e loro parti.

Per effetto del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, alcune linee aree sono venute, con il 30 giugno 1957, a decadere dall'agevolazione prevista dall'articolo 1 dello stesso decreto e uguale decadenza si avrà a mano a mano che per ciascuna linea verrà a scadere il previsto termine di 10 anni. Di qui il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, approvato dalla VI Commissione permanente (finanze e tesoro) della Camera stessa, nella seduta del 25 gennaio 1962, ed ora sottoposto al nostro esame.

Peraltro, è da fare qualche rilievo che dovrebbe giustificare una modifica, che io propongo all'eventuale approvazione dei componenti la nostra Commissione, alla di-

zione dell'articolo 1, con la conseguente soppressione dell'articolo 2, fermi restando gli articoli 3, 4 e 5. La ragione della modifica che io sono per proporre, è in relazione all'avverbio « esclusivamente ». Sta di fatto che questa esenzione non dovrebbe essere concessa soltanto per il periodo del trasporto aereo, ma dovrebbe viceversa estendersi anche a tutte quelle che sono le operazioni atte a rendere possibile il trasporto aereo. perchè ci sono le prove a terra dei motori per le revisioni, i voli di prova, i voli di addestramento, eccetera. Quindi io penso che al fine di comprendere nella disposizione di cui trattasi anche queste operazioni, che sono intimamente collegate con i servizi di linea, sia bene depennare l'avverbio « esclusivamente » dalla formulazione dell'articolo, evitando così ogni equivoco.

Ancora: abbiamo considerato l'estensione del beneficio ai soli olii di petrolio. Io non so se anche su questo tema il Governo potrà essere di pensiero diverso da quello che io sto per suggerire; perchè gli aerei non sempre adoperano esclusivamente gli olî di petrolio, ma anche olî sintetici e liquidi speciali, che quindi dovrebbero essere posti sullo stesso piano in sede di esenzione.

Si deve anche osservare che, oltre a questi trasporti di linea, talvolta vi sono altri trasporti in concorrenza con quelli esteri, a carattere discontinuo e occasionale; ci sono altresì i trasporti di cose. Ciò premesso, la formulazione dell'articolo dovrebbe essere la seguente: « Alle Società nazionali, concessionarie di servizi aerei di linea, è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati a tali fini, nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose, a carattere discontinuo e dissociativo ».

All'articolo 2 noi abbiamo che questa esenzione è limitata al periodo di 5 anni per quanto riguarda il materiale di bordo, le parti di ricambio, impianti radio e loro parti, eccetera. Sta di fatto che per questo materiale la necessità di farne acquisto va oltre il periodo di cinque anni, perchè diversamente si dovrebbe preventivamente presupporre quello che è il quantitativo necessario ai normali fabbisogni e si dovrebbe fare un largo scarto in anticipo, quando viceversa questo scarto viene frazionato in un tempo che va oltre il periodo quinquennale preso in considerazione.

Quindi, per questa parte, io sarei d'avviso, secondo anche quanto è detto in alcune relazioni che a me sono state inviate e che penso siano state trasmesse anche ad altri componenti la Commissione, che debba essere tolta, per mettere detto materiale nella stessa situazione di cui alle ipotesi contemplate nell'articolo 1, fermi restando gli altri articoli. E in tal senso io concludo per quanto mi riguarda, chiedendo la soppressione dell'articolo 2, perchè esso stabilisce, per questo materiale di carattere accessorio, una esenzione soltanto quinquennale.

B E R G A M A S C O . Se ho capito bene: c'era, nel decreto del 1948, per il carburante, un'esenzione di dieci anni, che è scaduta il 1° luglio 1957; poi una esenzione per quanto riguarda i pezzi di ricambio e altri strumenti, pure di dieci anni. C'era infine una esenzione che riguardava l'articolo 3 che viene abrogato, e non si sa di che cosa si tratta.

C O N T I , *relatore*. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, escludeva dai benefici previsti per i carburanti e lubrificanti e per i materiali di volo, le Società di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci. Ora questa limitazione sarebbe tolta, perchè i benefici si darebbero anche a questi servizi aerei che trasportano esclusivamente merci.

B E R G A M A S C O . Io sarei contrario a questo disegno di legge nel testo attuale, perchè mi sembra impossibile poter dare una retroattività di cinque anni all'esenzione. C'è un termine scaduto fin dal 1957; avrebbe dovuto essere rinnovato in tempo utile; se non è stato rinnovato, ritengo che ci sia stato un certo adeguamen-

to anche da parte delle società aeree. Il fatto che l'articolo 4 dica che « nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, non sarà concesso il rimborso dei diritti corrisposti a titolo definitivo », non rimedia, ma peggiora la situazione, perchè, come al solito, il provvedimento castiga solo quelli che sono stati diligenti e hanno pagato.

Quindi, senza entrare nel merito del disegno di legge, che può essere anche giusto, mi pare che si dovrebbe dare al disegno di legge stesso decorrenza da oggi, e non renderlo retroattivo.

P A R A T O R E . Mi associo alle dichiarazioni del senatore Bergamasco.

C E N I N I . Anch'io mi associa alle osservazioni del senatore Bergamasco.

B E R T O L I . Questa è una legge sanatoria. Vorremmo sapere dal Ministro delle finanze quanti hanno pagato; non ha pagato nessuno?

C E N I N I . Se fossero sorti dei dubbi nell'interpretazione delle disposizioni di questo articolo, avremmo potuto fare una legge interpretativa; ma qui non si tratta di chiarire dei dubbi. È una legge fiscale che ha un effetto retroattivo; e credo che non sia possibile accettarla così com'è, anche se proposta dal Ministro delle finanze Trabucchi. Perciò sono d'accordo che deve avere inizio da oggi.

R U G G E R I . Io immagino che il Sottosegretario ci chiarirà che dal 1° luglio 1957 ad oggi le Società aeree non hanno pagato le imposte di cui si tratta, e che quindi si tratta di una legge sanatoria.

Sul merito dell'articolo 1, mentre ci può essere una certa giustificazione per le linee internazionali allo scopo di consentire loro di sostenere la concorrenza con le Società di navigazione estere, credo che questa esenzione non debba essere concessa anche alle linee nazionali, e soprattutto alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda.

B E R T O L I . Vorrei conoscere i dati relativi a quanto è stato pagato dalle Società dal 1957 ad oggi, in base ai doveri che avevano essendo decaduta dal 30 giugno 1957 la legge 3 maggio 1948: quanto hanno pagato e quanto avrebbero dovuto pagare.

S P A G N O L L I . Io credo che si debba proprio rimandare la discussione. Posso capire lo spirito di questo disegno di legge agli effetti concorrenziali, ma sono molto perplesso circa la retroattività del provvedimento. Occorrono, al riguardo, ulteriori dati.

P A R A T O R E . Io non entro nel merito di questo disegno di legge. Ma sono fermamente contrario alla retroattività di tutti i provvedimenti di carattere finanziario e dichiaro che voterò contro.

P R E S I D E N T E . Bisogna rinviare la discussione, oltre che per avere maggiori chiarimenti, anche perchè i benefici di cui trattasi verrebbero ripristinati, secondo il testo in esame, con decorrenza dal 1° luglio 1957: ciò significa che se coloro che dovevano pagare non hanno pagato possono avere il beneficio della sanatoria, e coloro che hanno pagato dovrebbero essere rimborsati, mentre tale rimborso è escluso; quindi è una cosa complicata.

Si tratta di un'esenzione fiscale che è scaduta il 1° luglio 1957. In tale data occorreva dare continuità alle agevolazioni previste dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937. Ma ciò non è stato fatto, e adesso la continuità non esiste più; il termine è scaduto da cinque anni, quindi è stato largamente interrotto. È necessario perciò chiarire la questione anche dal punto di vista di tutti coloro che hanno pagato, se hanno pagato.

P A R A T O R E . Io credo di sì. Non si può pensare che un Istituto come l'I.R.I. non abbia pagato, perchè le società aeree appartengono all'I.R.I.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sembra anche a me che sia opportuno rinviare la discussione per un

supplemento di informazioni da fornire alla Commissione.

B E R T O L I . Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di volerci anche dire esattamente quanto in meno incasserebbe l'Erario in base a dette esenzioni.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Cercherò di fornire questi dati; però debbo precisare che, siccome questi servizi sono fatti in concorrenza con i servizi aerei di carattere internazionale per i quali il tariffario è identico, siamo in questo un po' sottoposti a quella che è, appunto, la situazione di concorrenza internazionale cui dobbiamo ovviare e che non saremo in condizione di potere sostenere senza una sovvenzione o, comunque, un aiuto, o attraverso agevolazioni fiscali consentite, o attraverso integrazioni di bilanci passivi.

Ad ogni modo, ripeto, indagherò e fornirò dati precisi su quanto è stato richiesto.

P A R A T O R E . Questi dati, piuttosto che agli uffici del Ministero, bisogna chiederli all'I.R.I.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi farò fornire, senz'altro, notizie da parte dell'I.R.I.

F O R T U N A T I . C'è anche da chiarire che, poichè queste agevolazioni fiscali previste nel più volte citato decreto legislativo del 1948 non riguardavano tutte le linee aeree ma solo quelle esistenti al 1° luglio 1947, dal punto di vista formale non si può qui parlare genericamente e soltanto di proroga, ma bisogna specificare che il beneficio di cui trattasi si proroga per quelle linee aeree per le quali si deve prorogare, cioè per quelle previste nel decreto legislativo del 1948, e si concede alle altre.

P R E S I D E N T E . Mi pare che siamo tutti d'accordo sull'opportunità di rinviare la discussione per dare all'onorevole Sottosegretario di Stato la possibilità di fornire tutti i dati richiesti.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari